

# TI\_GERICHTE 15.2024.27 vom 5. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2024.27\\_d20240905](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.27_d20240905)

FR: TI\_GERICHTE 15.2024.27 du 5 septembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 15.2024.27 del 5 settembre 2024

## Regeste

Revisione. Motivi di revisione e motivi di ricorso. Nova

## Erwägungen

### E. 23

febbraio 2024 dalla sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione (UE), RI 1 ha chiesto a questa Camera di annullarlo o dichiararne la nullità e di constatare l'intervenuta caducità del sequestro n. \_\_\_\_\_ eseguito a favore di PI 1 con liberazione a suo favore di fr. 51'057.20 oltre ad accessori dalle relazioni bancarie sequestrate; che con sentenza 15.2024.27 del 19 luglio 2024, la Camera ha parzialmente accolto il ricorso, nella misura in cui era ricevibile, facendo ordine all'UE di rettificare i dati del proprio sistema informatico relativi al sequestro n. \_\_\_\_\_, stralciando dall'importo garantito la posizione n. 3 relativa a tale pretesa (consid. 3.2.2), ma confermando per il resto il sequestro a garanzie delle pretese di fr. 113'710.– e fr. 1'399'132.10 (fr. 1'512'842.10 in tutto) fatte valere da PI 1 con l'azione di merito (con riferimento alla sentenza 15.2023.64 dell'8 novembre 2023, v. consid. 3.2.1); che la Camera ha anche respinto la domanda di liberazione a favore dell'escussa di fr. 51'057.20 oltre ad accessori dalle relazioni bancarie sequestrate, rilevando, in primo luogo, che la ricorrente non aveva allegato, né comprovato, che il valore degli attivi sequestrati superasse di oltre fr. 51'057.20 (e accessori) la somma per cui il sequestro rimane in vigore, ovvero fr. 1'512'842.10 oltre a interessi e spese, e osservando in secondo luogo che il 13 maggio 2024 l'UE aveva eseguito, sempre a richiesta di PI 1, un nuovo sequestro (n. \_\_\_\_\_) dei medesimi valori patrimoniali già sequestrati in precedenza a garanzia della pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20 oltre ad accessori, sicché non si sarebbe potuto dare seguito alla domanda di dissequestro tale finché il nuovo sequestro non fosse stato revocato o decaduto (consid. 3.3); che con la domanda in esame, RI 1 chiede la revisione dei considerandi 3.3 e 4 della sentenza (15.2024.27) del 19 luglio 2024 e la modifica del dispositivo n. 1 nel senso dell'accoglimento del suo ricorso, l'annullamento del provvedimento dell'UE e il dissequestro delle provviste sui conti a lei intestati presso PI 2 e PI 3 limitatamente a fr. 51'027.20 oltre ad accessori, protestate tasse, spese e indennità; che l'istante allega di aver chiesto il 17 luglio 2019 all'UE lo sblocco parziale dei conti sequestrati limitatamente alla somma eccedente quella garantita dal sequestro di PI 1, fornendo l'estratto del conto presso PI 3 e chiedendo il dissequestro del conto presso PI 2; che l'istante afferma pertanto di non aver ritenuto di dover provare che il valore degli attivi sequestrati superi di oltre fr. 51'027.20 (e accessori) la somma per cui il sequestro è tuttora in vigore, dal momento che l'UE poteva accertarlo direttamente; che la censura costituisce invero un motivo di ricorso (in materia civile al Tribunale federale) e non di revisione, giacché nemmeno l'istante afferma che gli estratti di ambedue i conti erano presenti nell'incarto trasmesso a questa Camera, la quale avrebbe inavvertitamente

omesso di considerarli nel senso dell'art. 26 lett. a LPR, ciò che spettava a RI 1 dimostrare, come il manifesto contrasto con quanto risulta dagli atti ( sentenze della CEF 15. 2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.1, recentemente citate nelle decisioni 17 gennaio, 16 febbraio e 5 settembre 2024 sulle tre istanze di revisione da lei presentate contro la sentenza 15.2023.64 dell'8 novembre 2023); che insufficientemente motivata, la domanda in esame è irricevibile, per tacere del fatto che estratti conto del 2019 non sarebbero stati sufficienti a giustificare la modifica della sentenza di cui è chiesta la revisione, anche perché RI 1 non ha precisato la sorte riservata alla sua richiesta di dissequestro del 17 luglio 2019; che alla Camera è comunque noto di aver giudicato prematuro un ricorso contro la reiezione di tale domanda e di aver rilevato che i conti sequestrati risultavano inoltre pignorati per oltre fr. 278'000.–(sentenza 15.2019.57 del 18 settembre 2019 consid. 3.1 e 3.2); che nel frattempo PI 3 ha informato l'UE che un portafoglio presentava un saldo positivo di fr. 2'196'101.98 e l'altro un saldo negativo di fr. 11'061.28 al 12 luglio 2024, mentre PI 2 ha comunicato che i saldi delle relazioni sequestrate erano di € 124'201.97, € 55'133.60 e fr. 8.85 al 16 luglio 2024, ora complessivamente di fr. 175'049.45 al tasso €/fr. dello 0.9761 secondo il convertitore del sito [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com) , e per le due banche di fr. 2'360'090.15, a fronte di una pretesa di nominali fr. 1'512'842.10 salita a fr. 2'561'102.85 compresi interessi e spese al 29 agosto 2024 (estratto conto UE) ; che per quanto attiene al secondo motivo alternativo indicato nella sentenza di cui è chiesta la revisione – il nuovo sequestro a garanzia della pretesa di fr. 51'057.20 – l'istante sostiene che la Camera non ne poteva tenere conto, in quanto il nuovo provvedimento era successivo allo scambio degli allegati e l'escutente non vi si era riferito; che anche tale censura costituisce un motivo di ricorso e non di revisione, che del resto contrasta con la giurisprudenza, secondo cui i veri nova sono ammissibili nella procedura cantonale di ricorso (sentenza della CEF 15.2023.6 del 17 maggio 2023 consid. 2), e con l'obbligo dell'autorità di vigilanza di accertare i fatti d'ufficio (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF); che pure le censure relative al nuovo sequestro, alla sentenza del Tribunale federale 6B\_306/2019 del 22 maggio 2019 e alla pre-tesa prescrizione del credito dell'escutente andavano semmai fatte valere con un ricorso all'autorità di vigilanza (la prima) o al Tribunale federale (le altre due, che siccome riguardano questioni di merito esulano del resto dalla cognizione delle autorità esecutive), ma comunque sia non con la via della revisione; che per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità ( art. 16 cpv. 1 e 17 LPR) , quand'anche la domanda di revisione sia al limite del temerario secondo l'art. 20 a cpv. 2 n. 2, secondo periodo LEF; Per questi motivi, pronuncia: 1. La domanda di revisione è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.